

Statuto CNCA ODV ETS

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione, denominazione, natura giuridica e sede legale

1.1. È costituita, ai sensi del d.lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo settore”), ed in particolare dei suoi articoli 32 e seguenti, l’associazione denominata “Coordinamento nazionale comunità accoglienti CNCA ODV ETS”, o in forma breve “CNCA ODV ETS” (in seguito più brevemente indicata in questo statuto come “Associazione”), con sede legale in Roma.

1.2. Gli acronimi “ODV” ed “ETS” integreranno la denominazione sociale e potranno essere utilizzati dall’Associazione soltanto a seguito e durante la sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1.3. L’Associazione è una organizzazione di volontariato di secondo livello, costituita ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore ed iscritta nell’apposita sezione del RUNTS. Essa intende altresì operare come ente non commerciale del Terzo settore.

1.4. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune. L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

1.5. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

1.6. L’Associazione richiederà, secondo la procedura prevista, l’adesione a CNCA Rete associativa del Terzo settore, di cui condivide i fini ed i progetti generali che attua in piena autonomia giuridica e patrimoniale, quale soggetto giuridico autonomo e distinto dalla suddetta Rete associativa.

Art. 2 – Principi ispiratori

2.1. Le attività, gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell’Associazione sono ispirati al bene comune e all’interesse della comunità, ai principi della democrazia, della sussidiarietà, della cittadinanza attiva e della partecipazione responsabile, della solidarietà, della giustizia, volti a favorire la partecipazione, l’inclusione sociale, e il pieno sviluppo della persona umana.

2.2. I principi e le linee di fondo su cui si basa l’Associazione sono quelli contenuti nel Documento programmatico del CNCA del 1982 e nelle sue versioni aggiornamenti successivi deliberati dal Consiglio nazionale del CNCA rete associativa.

2.3. L’Associazione ha lo scopo di riunire e coordinare gli enti che, riconoscendosi nel Documento programmatico suddetto:

- a) operano nel campo del disagio e dell’emarginazione sociale, in particolare giovanile, nelle sue molteplici manifestazioni ed espressioni, in quello della promozione del benessere e del “buen vivir”, della cultura, della tutela dell’ambiente, della formazione e dell’istruzione;
- b) svolgono un’azione concreta fondata sui principi della condivisione e della solidarietà, per il superamento dei diversi problemi individuali e sociali, attraverso una rete di opportunità, iniziative e strumenti, nel pieno rispetto della dimensione umana, promuovendone il protagonismo e la piena partecipazione alla vita sociale e civile;

- c) tendono a svolgere un'azione di denuncia e di lotta alle cause (economiche, sociali, culturali, ambientali) che sono all'origine del disagio e dell'emarginazione, di stimolo nei confronti della società e delle istituzioni per una diversa considerazione e soluzione dei problemi, anche attraverso specifiche iniziative di carattere culturale;
- d) credono che la propria presenza, qualunque sia la forma associativa, si qualifichi come presenza di privato sociale e in quanto tale debba avere le caratteristiche di indipendenza e di autonomia operativa ma, al tempo stesso, non possa intendersi né come sostitutiva, né come concorrente nei confronti del ruolo dell'Ente pubblico, bensì debba agire in integrazione e collaborazione con esso;
- e) rifiutano la logica dei servizi privati, avulsi dal contesto del territorio e l'ottica puramente assistenziale e riparatoria, esprimendo al contrario, l'impegno di partecipazione allo sviluppo di una rete integrata e diversificata di servizi, che assumono i problemi nella loro complessità e globalità, di superamento del bisogno stesso attraverso una seria e qualificata strategia di prevenzione.

Art. 3 – Scopo ed oggetto sociale

3.1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del terzo settore, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati secondo quanto disposto dall'articolo 32, comma 1, d.lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.2. Ai fini dell'assenza dello scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta ai sensi della normativa vigente sul Terzo settore, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.3. Più in particolare, l'Associazione si propone lo svolgimento delle seguenti attività e il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;
- b) sviluppo di spazi di rappresentanza e autorappresentazione dei soggetti che vivono in prima persona problematiche di natura personale o sociale o impedimenti nel riconoscimento dei loro diritti civili, sociali e umani, nella realizzazione del loro pieno sviluppo umano, attraverso processi di capacitazione, empowerment, agency e advocacy;
- c) sviluppo della pratica e della cultura del servizio civile universale, dei corpi civili di pace e dei corpi europei di solidarietà;
- d) sviluppo della cultura dei beni comuni, intesi come repertorio di azioni (commoning), pratiche di cittadinanza attiva, esperienze e istituzioni mutualistiche, istituti di self-governance, self-management che danno vita a comunità attive di persone che decidono di gestire per proprio conto l'uso delle risorse di cui dispongono in modo condiviso, partecipato e pienamente democratico;
- e) costituire momento di confronto, di coagulo e di sostegno tra esperienze condotte nelle realtà locali sui principali temi di impegno dell'associazione;
- f) configurarsi sui temi della marginalità e del disagio, della promozione del benessere e del "buen vivir", della cultura, della tutela dell'ambiente, della formazione e dell'istruzione, come presenza politica e culturale unitaria, capace di trasformare in progetto la quotidiana esperienza di vita e di lavoro delle persone;
- g) promuovere la dimensione della ricerca e l'attenzione ai mutamenti della realtà sociale e alle caratteristiche delle persone con cui entrano in contatto;
- h) progettare e svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ivi inclusa l'Educazione Continua in Medicina, sviluppare attività di consulenza volte alla promozione, all'espansione, al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei servizi gestiti dalle organizzazioni associate o ad altre esterne impegnate in scopi simili.

- i) promuovere la tutela e l'assistenza del lavoro di soggetti svantaggiati e a rischio di esclusione sociale, anche attraverso e nell'ambito di modelli di raccordo e cooperazione tra i servizi pubblici ed operatori privati autorizzati o accreditati ai sensi del d.lgs. 276/03 e successive modifiche e integrazioni;
- j) promuovere la tutela e l'assistenza della disabilità e della salute mentale;
- k) individuare ambiti di possibili impegni comuni atti al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- l) sviluppare le attività internazionali attraverso la stipula di partnership con organizzazioni estere che abbiano finalità similari anche attraverso la predisposizione e la gestione di progetti di cooperazione bilaterale e allo sviluppo.

3.4. L'Associazione potrà inoltre, a titolo esemplificativo:

- a) realizzare momenti di incontro, seminari e convegni, promuovendo in particolar modo la formazione di volontari, operatori e insegnanti anche attraverso attività di formazione professionale;
- b) realizzare servizi educativi, d'istruzione e formazione, promuovendo anche iniziative di formazione e aggiornamento professionale nel campo dell'istruzione formale, non formale e informale in riferimento sia ad ambiti trasversali quali ad es: la Didattica e le metodologie; le Metodologie e le attività laboratoriali; l'innovazione didattica e la didattica digitale; la Didattica per competenze e competenze trasversali; Gli apprendimenti; sia ad ambiti specifici quali, ad es: l'Educazione alla cultura economica; l'Orientamento e la Dispersione scolastica; I Bisogni individuali e sociali dello studente; I Problemi della valutazione individuale e di sistema; - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento; l>Inclusione scolastica e sociale; il Dialogo interculturale e interreligioso; la Gestione della classe e delle problematiche relazionali; la Conoscenza e il rispetto della realtà naturale e ambientale; la Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lo Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; la Cittadinanza attiva e la legalità; la Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;
- c) effettuare attività di ricerca, progettazione e studio;
- d) attivare servizi di rete e attività sperimentali e progetti innovativi anche con il coinvolgimento degli associati, in un'ottica di capacity building dei soggetti del terzo settore;
- e) sviluppare iniziative di informazione e comunicazione a mezzo stampa e social media, di sensibilizzazione e di denuncia ed esprimersi, attraverso adeguati ed opportuni strumenti, in merito alle scelte politiche che, a livello internazionale, europeo, nazionale o locale, interessano le diverse problematiche di cui si occupano i membri;
- f) attivare iniziative finalizzate al reperimento di risorse orientate alla formazione, all'integrazione, all'inserimento lavorativo, all'informazione, anche tramite l'esecuzione di progetti, per gli appartenenti alle organizzazioni associate o ad altre realtà esterne con scopi similari;
- g) promuovere lo sviluppo e la pratica della valutazione degli interventi sociali ed educativi messi in atto dai propri associati, con particolare attenzione anche alla valutazione dell'impatto sociale degli stessi;
- h) sottoscrivere o promuovere accordi e alleanze con altri enti, associazioni, organizzazioni esterni all'Associazione, per il raggiungimento delle finalità della medesima;
- i) effettuare attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di

relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;

j) promuovere, realizzare e gestire ogni altra iniziativa considerata utile al raggiungimento delle proprie finalità.

3.5. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività diverse da quelle di interesse generale solo se secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

3.6. L'Associazione è tenuta a svolgere le proprie attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti ad essa associati. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

3.7. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari realizzano le attività attraverso prestazioni personali, spontanee, e gratuite esclusivamente per fini solidaristici. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in osservanza della normativa vigente e, in ogni caso, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo in un apposito regolamento sui rimborsi spese ai volontari. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario, fatte salve le autodichiarazioni consentite dalla legge. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione medesima. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate

4.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari a € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

4.2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà avvalersi, tra le altre, delle seguenti entrate:

- a) quote associative, contributi integrativi obbligatori e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi volontari e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici, italiani, europei o internazionali;

- c) sottoscrizioni, raccolta fondi, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) rendite patrimoniali e proventi derivanti dalla cessione di beni rientranti nel suo patrimonio;
- e) proventi derivanti da raccolte fondi ed attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

4.3. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

4.4. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

4.5. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

4.6. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

TITOLO II SOCI

Art. 5 – Soci: requisiti e procedura di ammissione

5.1. Possono essere socie dell'Associazione le organizzazioni di volontariato associate a CNCA rete associativa che si riconoscono nei principi ispiratori di cui all'articolo 2 del presente statuto e che svolgono un'attività di interesse generale tra quelle indicate nell'articolo 3.1. del presente statuto. In presenza dei medesimi requisiti possono essere ammessi come soci anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, pur sempre associati a CNCA rete associativa, purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato socie.

5.2. Ai fini della qualifica di organizzazione di volontariato e dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS, l'Associazione deve sempre avere tra i propri soci un numero non inferiore a tre organizzazioni di volontariato. Se tale numero minimo viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

5.3. L'ente che intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo oppure al Presidente o altro consigliere appositamente delegati dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti, nonché a versare le quote associative dovute. Qualora al momento della domanda l'ente istante non sia già associato a CNCA rete associativa, esso dovrà, nella medesima domanda di adesione a CNCA ODV, assumere l'impegno a presentare domanda di adesione anche a CNCA rete associativa.

5.4. Il Consiglio Direttivo, oppure il Presidente o il consigliere a ciò delegati, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse sulla base dei requisiti di ammissione stabiliti dal presente Statuto ed in maniera non discriminatoria, in conformità a quanto stabilito dal primo comma di questo articolo, dandone comunicazione all'ente interessato. Essi possono richiedere all'ente

istante lo statuto o altra documentazione necessaria ai fini della valutazione della domanda di ammissione. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La qualifica di socio, così come la quota associativa, è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo.

5.6. L'Associazione tiene a cura del Consiglio Direttivo i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

5.7. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

6.1. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

6.2. In particolare, oltre ai diritti previsti dal presente Statuto e della normativa vigenti, i soci hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività istituzionale dell'Associazione;
- b) partecipare e votare nelle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- c) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dall'Associazione, nonché dei servizi da essa resi;
- d) votare per l'elezione degli organi sociali e per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, nei tempi e modi stabiliti dal presente statuto;
- e) esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente complesso o oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

6.3. Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare il presente Statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali, ad impegnarsi a collaborare fattivamente alle attività ed iniziative dell'Associazione e a versare le quote associative nonché eventuali ulteriori contributi obbligatori ad essi richiesti ai sensi del presente Statuto.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

7.1. La qualifica di socio si perde per estinzione, scioglimento o prolungata e perdurante inattività dell'ente, recesso, decadenza o esclusione.

7.2. Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo, nell'esaminare la richiesta, non accordi un termine minore.

7.3. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non si associno a CNCA rete associativa o per qualsiasi ragione cessino di essere soci di quest'ultima, nonché qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto. Essi decadono inoltre automaticamente qualora perdano i requisiti di ammissione. La decadenza è accertata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'ente interessato.

7.4. Il Consiglio Direttivo può escludere il socio che, anche mediante la condotta dei propri rappresentanti nell'ambito dell'Associazione o dei suoi organi, violi gravemente le regole associative e i principi e valori fondativi dell'Associazione. La delibera di esclusione deve essere motivata e comunicata all'ente interessato, il quale può, entro trenta giorni dalla comunicazione, fare ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

7.5. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

7.6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 8 – Organi dell'Associazione

8.1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

8.2. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

8.3. Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ., tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Assemblea dei soci

- 9.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita dal rappresentante legale o altro delegato di ciascun ente socio dell'Associazione. Hanno diritto di voto in assemblea i delegati degli enti iscritti nel libro dei soci anche da meno di tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
- 9.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, o, in ulteriore subordine, dal Consigliere più anziano.
- 9.3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo di soci con diritto di voto.
- 9.4. In Assemblea ciascun socio ha un voto in conformità a quanto stabilito dall'art. 24, comma 2 del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di tre soci.
- 9.5. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 9.6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, o, in ulteriore subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
- 9.7. Il Presidente nomina tra i delegati presenti il Segretario verbalizzante.
- 9.8. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti di partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
- 9.9. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
- 9.10. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
- 9.11. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.
- 9.12. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. .
- 9.13. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata via email, PEC o lettera scritta almeno sette giorni prima della data della riunione. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
- 9.14. L'Assemblea ordinaria:
- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio sociale ove obbligatorio per legge;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, quando ciò sia obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;

- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

9.15. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 10 – Riunioni dell'Assemblea in video o teleconferenza

10.1. Le assemblee potranno essere tenute anche in video o teleconferenza, in modo da collegare in tempo reale il luogo ove si trova la presidenza dell'assemblea e gli altri luoghi precisati nell'avviso di convocazione ove sono presenti alcuni o tutti i soci, i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato. Qualora l'Assemblea si tenga con il sistema della video o teleconferenza, nell'avviso di convocazione andranno anche precisati i luoghi dove avverrà il collegamento con la sede assembleare.

10.2. Il Presidente dell'Assemblea provvederà, anche tramite propri coadiutori, ad accertare l'identità e la legittimazione di coloro che sono intervenuti nelle sedi periferiche, verificando che gli stessi possano partecipare in via simultanea alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

10.3. In tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente dell'assemblea, il quale con l'assistenza del Segretario, provvederà a verbalizzare lo svolgimento della riunione, facendo menzione del collegamento in video o teleconferenza e documentando anche i fatti avvenuti nelle sedi periferiche.

10.4. Il Presidente dell'assemblea potrà avvalersi, per ogni sede periferica, dell'opera di un proprio coadiutore da lui designato con il compito di svolgere sotto la sua direzione gli adempimenti inerenti alla costituzione e allo svolgimento della riunione assembleare, dandone immediata comunicazione al Presidente che poi riferirà all'Assemblea.

10.5. Qualora il collegamento in video-teleconferenza tra i diversi luoghi ove si tiene l'assemblea non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'Assemblea non potrà svolgersi in quanto non risulta validamente costituita. Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'Assemblea è già validamente costituita, il Presidente sospenderà la riunione fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali procederà a sciogliere l'Assemblea che sarà nuovamente convocata, fermo restando le delibere già validamente adottate. Tali circostanze dovranno comunque risultare dal verbale, nonché le decisioni adottate dal Presidente e comunicate anche alle persone riunite nelle sedi periferiche.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

11.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Associazione, dà attuazione alle delibere dell'Assemblea e predispone i necessari strumenti per l'attuazione delle linee programmatiche espresse dalla stessa, cura e vigila sull'andamento della vita e dell'attività associativa, elabora progetti, proposte e iniziative strategiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

11.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri, ivi compreso il Presidente, tutti eletti dall'Assemblea tra persone indicate, tra i propri associati, dagli enti soci dell'Associazione. I primi consiglieri e il primo Presidente sono nominati nell'atto costitutivo per la durata ivi prevista.

11.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

11.4. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro trenta giorni dall'elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti un Vice Presidente, il Tesoriere ed un Segretario.

11.5. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

11.6. Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in ulteriore subordine, dal Consigliere più anziano, si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

11.7. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

11.8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- j) l'eventuale nomina di un Direttore dell'Associazione e la determinazione del suo compenso e delle sue funzioni;
- k) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

11.9. Il Consiglio Direttivo può, nei limiti consentiti dalla legge, delegare parte delle proprie funzioni al Presidente, ad uno o più Consiglieri collegialmente riuniti in un Comitato direttivo, nonché al Direttore dell'Associazione, ove presente.

11.10. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 12 – Riunioni del Consiglio Direttivo in video o teleconferenza

12.1. Le riunioni del consiglio Direttivo possono essere tenute con il sistema della video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese e simultaneamente agli altri consiglieri il proprio voto. Verificandosi questi presupposti la riunione del Consiglio Direttivo s'intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento a distanza con i consiglieri e di come essi hanno votato.

Art. 13 – Presidente

13.1. È Presidente e legale rappresentante dell'Associazione il Presidente del Consiglio Direttivo, che è eletto dall'Assemblea dei soci tra una o più persone indicate da CNCA Rete associativa del terzo settore, tra gli associati dei propri soci.

13.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione ed esercita tutti i poteri che la legge e il presente Statuto gli attribuiscono.

13.3. In caso di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente o, in ulteriore subordine, dal Consigliere più anziano.

Art. 14 – Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

14.1. Al Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

14.2. Il Consiglio Direttivo decade inoltre:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

14.3. In queste ipotesi il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente oppure, in ulteriore subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro sette giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi quindici giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

14.4. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

14.5. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro sette giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi quindici giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Segretario e Tesoriere

15.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

15.2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

15.3. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite anche alla medesima persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice presidente.

Art. 16 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

16.1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

16.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

16.3. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

16.4. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà inoltre provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 17 – Esercizio sociale e bilancio

17.1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31° dicembre di ogni anno.

17.2. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

17.3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 300.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

17.4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

17.5. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

17.6. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

18.1. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa essa intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, ad un'altra organizzazione di volontariato o del Terzo settore.

Art. 19 – Norme applicabili

19.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

